

P.G. della Guardia di Finanza di data 9 dicembre 1996, allegata in atti, e sinteticamente esposta nella sentenza n. 7802/93 con la quale la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall'I.M.I.

Si legge in questa sentenza:

« Con atto di citazione notificato il dì 11 marzo 1982 l'Ing. Nino Rovelli conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e, precisato:

che il 17 luglio 1979 era stata stipulata una convenzione tra le società per azioni Find e Plenit nonché l'Ing. Nino Rovelli (a titolo personale a seguito di convenzione ripetitiva e parzialmente integrativa in data 19 luglio 1979), da una parte, e dall'altra parte il prof. Piero Schlesinger, nella veste dichiarata di presidente designato di un costituendo consorzio bancario ai sensi della legge n. 787/78, nonché l'Istituto Mobiliare Italiano in persona del suo presidente Ing. Giorgio Cappon, entrambi agenti per conto e nell'interesse del costituendo consorzio, con le modalità previste dalla citata Legge n. 787/78 e per il conseguimento dello scopo di risanamento delle società del Gruppo SIR-Rumianca, scopo coerente col fine indicato dalla legge stessa;

che l'attore e le società Find e Plenit avevano partecipato all'accordo al fine dichiarato di agevolare l'attuazione di un piano di risanamento delle società del Gruppo SIR-Rumianca, piano già predisposto dallo I.M.I. ed approvato dal C.I.P.I.;

che esso attore e le società Find e Plenit avevano dato immediata e completa attuazione agli impegni assunti mentre il consorzio, una volta costituito, non aveva ratificato la convenzione e si era rifiutato di sollevare l'Ing. Nino Rovelli dalle iniziative giudiziarie di terzi (a fronte di fideiussioni che egli aveva dato a favore delle banche creditrici delle società del Gruppo SIR-Rumianca), ed inoltre non aveva dato corso all'ulteriore impegno, assunto per il consorzio in allora non ancora costituito, dallo IMI e dal Prof. Schlesinger, di accertare con l'ausilio di organizzazioni di analisi contabili la consistenza patrimoniale del Gruppo SIR-Rumianca;

tanto premesso, l'attore formulava le seguenti domande:

I) dichiarare la responsabilità dello IMI ai sensi dell'articolo 2331 c.c. per le obbligazioni assunte nelle convenzioni 17 e 19 luglio 1979, come sopra indicate;

II) dichiarare lo IMI tenuto a sollevarlo da ogni richiesta già proposta, o proponibile in seguito, da un qualsiasi terzo garantito in conseguenza delle fideiussioni che l'Ing. Rovelli aveva rilasciato per le esposizioni verso banche delle società del Gruppo SIR-Rumianca;

III) condannare lo IMI, siccome inadempiente alle citate convenzioni, al risarcimento dei danni per ciò provocati;

IV) riconoscere il diritto dell'Ing. Rovelli all'accertamento dell'eventuale valore positivo delle azioni cedute, in coerenza con l'articolo 4 della convenzione, e la condanna conseguente dello IMI al pagamento del valore accertato in base all'articolo 5 della medesima convenzione,

attesa l'impossibilità di utilizzo delle azioni stesse per la destinazione prevista nella convenzione o, in via di subordine, la condanna al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento, con interessi e rivalutazione monetaria.

All'atto della precisazione delle conclusioni veniva chiesto che la liquidazione avvenisse in corso di causa e non in separato giudizio (come inizialmente domandato).

Instaurato il contraddittorio e contestata la lite, l'Istituto Mobiliare Italiano chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, previa eccezione della propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che l'Ing. Cappon aveva agito a titolo personale e non quale presidente della IMI (tesi respinta nella sentenza di primo e di II grado e non più riproposta in prosieguo).

All'udienza del 24 gennaio 1983 interveniva in causa la s.r.l. (già s.p.a.) Find, assumendo posizione adesiva alle domande dell'ing. Nino Rovelli e chiedendo l'estensione nei suoi confronti degli effetti della pronuncia.

Il Tribunale di Roma emetteva in data 31 ottobre 1986 sentenza non definitiva limitatamente allo « an debeat » , nella quale, ritenuto ammissibile l'intervento della s.r.l. Find (qualificato intervento adesivo autonomo), e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione da parte dello I.M.I., condannava lo I.M.I. stesso al risarcimento dei danni subiti dall'Ing. Rovelli per l'inadempimento all'impegno della lettera 19 luglio 1979 (liberazione dalle esecuzioni per garanzie concesse dal Rovelli), nonché al risarcimento dei danni subiti e dall'Ing. Rovelli e dalla soc. Find per l'inadempimento della clausola n. 4 della convenzione (impegno di accertare la consistenza patrimoniale del Gruppo Sir-Rumianca, secondo modalità espressamente previste), danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, disposto con separata ordinanza.

Sull'appello proposto dallo IMI con citazione notificata il 7 aprile 1987 e nel contraddittorio dell'Ing. Nino Rovelli e della Find, la Corte d'appello di Roma pronunciava con sentenza 26 aprile 1988 con cui dava integrale conferma alla decisione di I grado.

Avverso detta sentenza propose ricorso per Cassazione lo I.M.I. deducendo sei mezzi; nella resistenza dell'Ing. Nino Rovelli e della Find, la Corte di Cassazione, pronunciando con sentenza n. 3228/89, dava accoglimento al primo motivo di ricorso e dichiarava assorbiti gli altri, cassando l'impugnata decisione e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Contemporaneamente allo svolgersi della vicenda processuale ora delineata, dopo la sentenza non definitiva di primo grado il procedimento era continuato sul quantum, avendo come presupposto la linea logica già tracciata dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Roma, così che, con sentenza 13 maggio 1989, il Tribunale di Roma condannava lo IMI al pagamento in favore dell'Ing. Nino Rovelli della somma di lire 750 miliardi a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento delle clausole economiche della convenzione (somma comprensiva della rivalutazione dal luglio 1980), oltre agli interessi al tasso legale sull'intera somma rivalutata, con decorrenza dal luglio 1979; condannava, inoltre, lo IMI a pagare all'Ing. Nino Rovelli la somma ulteriore di lire 21,1 miliardi, con gli interessi legali dal 9 gennaio 1985, quale risarcimento del danno nella cessione dei titoli obbligazionari al portatore effettuato

dall'Ing. Rovelli al Comitato di Intervento nella SIR a seguito di accordo transattivo stipulato nel 1985.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'Ing. Rovelli e la Find; proponeva anche appello incidentale lo I.M.I. il quale sosteneva la nullità della sentenza del Tribunale a seguito e per effetto della cassazione di quella sullo « an debeatur » da parte di questa Corte; in subordine chiedeva la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto di tutte le domande proposte dall'Ing. Nino Rovelli; in ogni caso sosteneva l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ing. Rovelli e dalla Find.

Le due cause (il giudizio rescissorio e la procedura di appello contro la sentenza del Tribunale di Roma sul « quantum debeatur »), assegnate alla stessa sezione della Corte d'appello di Roma ed allo stesso istruttore, procedevano separatamente, ma parallelamente, tanto che all'udienza del 30 maggio 1990 venivano precisate separate conclusioni contestuali.

Con la sentenza 4809/90 (oggetto dell'odierno ricorso) in data 26 novembre 1990, la Corte d'Appello di Roma riuniva i due procedimenti e pronunciando su di essi unica sentenza sullo « an » e sul « quantum debeatur », rigettava l'appello contro la sentenza non definitiva del 31 ottobre 1986; dava accoglimento per quanto di ragione all'appello principale dell'Ing. Rovelli e della s.r.l. Find avverso la sentenza 13 maggio 1989; dava accoglimento, altresì, per quanto di ragione all'appello incidentale dello IMI;

inoltre, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava lo I.M.I. al pagamento, a favore dello Ing. Rovelli e della s.r.l. Find, in via tra di loro solidale, della somma di lire 500 miliardi (già rivalutata), con gli interessi al tasso legale dal luglio 1980 fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento in favore dello stesso Ing. Rovelli dell'ulteriore somma di lire 28.485.000.000 con gli interessi al tasso legale dal 9 gennaio 1985 fino all'effettivo soddisfo; condannava, infine, lo I.M.I. al pagamento delle spese processuali, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione lo I.M.I. deducendo otto motivi, integrati da memoria; si costituivano con controricorso, integrato da memoria, la s.r.l (già s.p.a.) FIND, nonché la sig.ra Primarosa Battistella, quale erede dell'Ing. Nino Rovelli; si costituiva, inoltre, con autonomo controricorso l'Ing. Felice Rovelli, figlio dell'Ing. Nino Rovelli.

All'udienza del giorno 29 gennaio 1992, la difesa degli eredi Rovelli (Avv. Michele Giorgianni, cui si è associato l'Avv. Mario Are), a discussione aperta, sollevava eccezione di improcedibilità del ricorso, per essersi verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 369² n. 3 c.p.c. che sanziona di improcedibilità il ricorso per cassazione al cui deposito non acceda nel termine di legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso) quello della procura speciale, quando sia conferita con atto separato, come nel caso di specie, secondo le indicazioni esistenti nell'epigrafe del ricorso per cassazione.

Parte ricorrente, presentava note sottoscritte dai tre avvocati presenti all'udienza, nelle quali si affermava, tra l'altro, che la procura indicata nell'epigrafe del ricorso era stata regolarmente rilasciata per autentica notar Mario Lupi di Roma in data 6 dicembre 1990 (anteriore alla prima

notifica del ricorso) ed era stata regolarmente depositata insieme al ricorso, alla copia della sentenza impugnata ed ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.

La Corte, con ordinanza in data 30 gennaio 1992, depositata il successivo giorno 12 febbraio 1992, sospendeva il giudizio rimettendo alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell'articolo 369² n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione della Repubblica, questione che sollevava d'ufficio ritenendola non manifestamente infondata, dopo avere inoltre ritenuto rilevante in causa la questione, dipendendo dalla sua soluzione, alternativamente, l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per la mancata prova del rituale deposito della procura speciale, ovvero l'esame del merito del ricorso previa regolarizzazione della situazione ad opera della parte spontaneamente ex articolo 372 c.p.c., ovvero previa concessione di termine ex articolo 182 c.p.c.

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 novembre-24 novembre 1992, dichiarava l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta.

Cessata la causa di sospensione, veniva fissata nuova udienza per il giorno 25 marzo 1993, poi differita al giorno 27 maggio 1993 in cui si svolgeva trattazione sia sulle questioni pregiudiziali, sia sul merito del ricorso.

In occasione delle predette udienze entrambe le parti avevano presentato memorie (due memorie per parte).

Nelle forme dell'articolo 372 c.p.c., inoltre, entrambe le parti avevano depositato documenti prima dell'udienza del 27 maggio 93.

In particolare, parte ricorrente aveva depositato:

1) procura speciale per autentica Notar Mario Lupi di Roma, datata 4 dicembre 1990, concernente ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma tra le stesse parti, sentenza avente la stessa data di quella oggetto del presente ricorso, ma con un numero diverso;

2) fotocopia di procura speciale con fotocopia di autentica del Notaio Mario Lupi in data 6 dicembre 1990 in cui appariva il numero di repertorio 24368 unitamente ad attestazione in originale del notaio il quale dichiarava di riconoscere nella fotocopia la propria firma di autentica;

3) fotocopia autenticata del foglio di repertorio del notaio Mario Lupi contenente il numero 24368;

4) copie della denuncia datata 30 gennaio 1992 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma proposta dal presidente dello I.M.I., della richiesta di archiviazione; della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale datata 31 ottobre 1992; di certificazione relativa alla pronuncia della Corte di cassazione in sede penale, contro il decreto del G.I.P.

Per parte eredi Rovelli, sempre nella forme dell'articolo 372 c.p.c., veniva prodotta copia della sentenza di cassazione in sede penale.

Nelle more della stesura della sentenza, con anonimo diretto al Presidente della Corte Suprema di Cassazione (trasmesso tramite il

Presidente di Sezione al presidente del Collegio), era pervenuta in originale la procura 6 dicembre 1990 per autentica Notar Mario Lupi. Di detta procura, di cui il collegio convocato ad hoc prendeva visione (costituita da due sole facciate, in parte strappate e tagliate ai margini), veniva disposto l'invio in fotocopia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, mentre il collegio con provvedimento in data 8 giugno 1993 non estraneo all'ordinamento giuridico, ancorché non singolarmente previsto nel giudizio di cassazione (articolo 197 c.p.c.), ritenuta l'opportunità che le parti fossero informate della nuova situazione e potessero dare chiarimenti ed esprimere la loro opinione, convocava i difensori delle parti stesse in camera di consiglio per il giorno 8 luglio 1993 ».

* * *

La vicenda processuale non si è esaurita con la sentenza n. 7802/93 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione. Sono stati infatti proposti separati ricorsi dall'IMI per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, e dal Ministero del Tesoro in sede di opposizione di terzo per la medesima sospensione con i seguenti esiti:

con ordinanza del 28 dicembre 1993, la Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, ha respinto il ricorso dell'IMI sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 4809/90 emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 10 ottobre-26 novembre 1990;

con altra ordinanza del 28 dicembre 1993, la Corte d'Appello di Roma, I Sezione Civile, ha respinto anche l'opposizione di terzo prospettata dal Ministero del Tesoro sulla sospensione della sentenza n. 4809/90 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.

L'IMI ha ancora agito nei confronti del Consorzio Bancario SIR in liquidazione spa « a titolo di rivalsa, regresso e garanzia »:

con sentenza n. 13411 del 22 maggio 1996 (depositata in cancelleria in data 21 settembre 1996), il Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda — ha rigettato la domanda.

Da ultimo l'IMI ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza n. 7802/93 della Corte di Cassazione e per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4809/90 del 26 novembre 1990 (si veda copia del ricorso trasmesso dall'avv. Chiara-viglio al P.M. e pervenuto a questo G.I.P. con lettera del 20 gennaio 1997, dal quale ricorso si apprende che altro ricorso per revocazione è stato presentato in precedenza e rubricato sotto il numero 11193/93).

Alla vicenda processualcivile si è accompagnata, dopo il 29 gennaio 1992 altra vicenda in sede penale.

Infatti, la mancanza, nel fascicolo di parte dell'I.M.I., della procura speciale *ad litem*, dedotta dalla difesa ROVELLI nell'udienza del 29 gennaio 1992, originava un procedimento penale.

La vicenda è compiutamente descritta nell'ordinanza del G.I.P. Tribunale di Roma 13 maggio 1996, allegata dal P.M. ed alla quale si rinvia, riportando di seguito solo una breve sintesi.

In data 30 gennaio 1992, Luigi ARCUTI, presidente dell'I.M.I., presentava querela contro ignoti, per il reato di cui all'articolo 490 c.p.

In data 24 aprile 1992, il P.M., all'esito delle indagini, chiedeva al G.I.P. l'archiviazione del procedimento, per essere ignoti gli autori del fatto. Il G.I.P., con ordinanza del 13 luglio 1992, disponeva l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

In data 15 gennaio 1994 (1° aprile 1993), la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, annullava con rinvio il provvedimento d'archiviazione del G.I.P. Tribunale di Roma.

In data 1° giugno 1993 perveniva, con anonimo, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, in originale, la procura speciale IMI. Gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica in data 8 giugno 1993 e, a seguito di altra denuncia/querela presentata da Luigi ARCUTI, il 10 giugno 1993, venivano riuniti agli atti del procedimento penale già in corso.

L'1 dicembre 1993 Luigi ARCUTI proponeva al P.M. istanza per « una azione cautelativa » sulla somma di lire 972.144.103.320 intimata all'I.M.I. con atto di precetto 19 novembre 1993 notificato assieme alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4809/96, divenuta esecutiva. Con provvedimento del 22 dicembre 1993 l'istanza veniva respinta.

Quindi, con ordinanza GIP del Tribunale di Roma del 31 gennaio 1994 a seguito di udienza camerale in contraddittorio con l'I.M.I., opponente, gli atti venivano restituiti al P.M. per ulteriori indagini.

Il 20 luglio 1994 il PM, all'esito delle indagini, reiterava la richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto in relazione al falso per soppressione denunciato dall'I.M.I., ed ex articolo 408 c.p.p. nei confronti dei difensori nel processo civile dell'I.M.I., per le ipotesi di reato, *medio tempore*, loro rubricate. Con ordinanza GIP Tribunale di Roma del 19 gennaio 1995 in contraddittorio con l'opponente I.M.I., veniva disposta l'archiviazione delle ipotesi di reato rubricate a carico dei difensori nella causa civile dell'I.M.I. e restituiti gli atti al P.M. per il completamento delle indagini già disposte, non interamente effettuate, in ordine al falso per soppressione a carico di ignoti.

In data 8 maggio 1995 il PM, all'esito delle indagini, reiterava la richiesta di archiviazione per l'ipotesi del falso per soppressione per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

Il GIP in data 13 maggio 1996, disponeva l'archiviazione del procedimento relativo al falso per soppressione.

Neppure questa vicenda, però può dirsi conclusa: il 15 gennaio 1997 la Corte di Cassazione, sezione I, pronunciandosi sul ricorso (n. 23124/96 R.G.) proposto da Arcuti Luigi in data 21 giugno 1996 avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Roma di data 13 maggio 1996 (n. 7267/94) così ha deliberato: « annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al G.I.P. del Tribunale di Roma per nuova deliberazione » (si veda copia del tabulato della Corte di Cassazione prodotta dall'avv. Chiaraviglio in data 17 gennaio 1997 e trasmessa a questo G.I.P. in data 20 gennaio).

Gli atti relativi a tale vicenda sono stati nel frattempo trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano.

Si è fornito ampio resoconto della vicenda processuale per mettere in evidenza la problematica sottostante alle ipotesi di reato contestate e la progressione nel tempo delle vicende che hanno portato alla liquidazione del risarcimento a favore della parte Rovelli.

La cronologia degli avvenimenti assume particolare rilievo, nella prospettiva accusatoria, se posta in relazione con la frequenza di contatti tra gli indagati.

5. Rapporti e contatti fra gli indagati.

Le indagini sviluppate dal Pubblico Ministero e dagli organi di Polizia Giudiziaria mettono, infatti, in evidenza una serie di contatti telefonici e di incontri che assume valore indiziario grave in ragione dei seguenti indici:

numero;

frequenza;

coincidenza con gli avvenimenti di causa;

natura dei rapporti tra gli indagati.

In occasione della perquisizione svolta nei confronti di PACIFICO ATTILIO il 12 marzo 1996 sono state sequestrate agende e block notes contenenti appunti vari: appuntamenti, annotazioni riguardanti chiamate per l'avv. Pacifico, annotazioni varie.

Elaborando tutti questi dati alla luce delle conoscenze progressivamente acquisite è stato possibile individuare, attraverso l'identificazione delle utenze telefoniche in uso agli indagati, una serie di contatti di cui si dà conto nel prosieguo.

Prima di indicare i dati elaborati nel corso delle indagini è necessario chiarire la natura dei rapporti tra gli indagati, così da poter procedere ad una lettura critica degli stessi dati.

Natura dei rapporti tra gli indagati.

I contatti intercorsi tra Felice ROVELLI e gli avvocati PREVITI, ACAMPORA e PACIFICO, se considerati per sé soli, sarebbero suscettibili di più spiegazioni, quali per esempio l'esistenza di rapporti di amicizia ovvero rapporti di tipo professionale.

Viceversa tali contatti assumono una particolare connotazione qualora vengano messi in relazione con altri elementi di fatto quali, ad esempio, i passaggi salienti relativi allo svolgimento della controversia IMI I SIR.

Esclusione di rapporti di amicizia.

Si può escludere che i rapporti tra Felice ROVELLI e gli indagati fossero di natura amicale.

Un rapporto di amicizia è escluso dallo stesso ROVELLI che ha dichiarato di aver conosciuto PREVITI ed ACAMPORA dopo la morte del padre e solo in relazione al pagamento delle somme sopra specificate, senza peraltro ricondurle alla vicenda giudiziaria in esame.

Altrettanto ha dichiarato in relazione al rapporto con PACIFICO circoscrivendolo, nel primo interrogatorio, ad incontri finalizzati soltanto a conoscere lo stato della causa giudiziaria in vista del pagamento delle somme dovute all'avvocato, attesa la dilazione richiesta dai ROVELLI. Nel secondo interrogatorio, a seguito delle contestazioni dell'Ufficio del P.M. ed a giustificazione dei numerosi contratti con PACIFICO, ROVELLI dichiarava che gli stessi erano dovuti a mere « consultazioni » per la vicenda IMI/SIR, escludendo comunque in modo categorico che la somma di trenta miliardi fosse dovuta a PACIFICO per l'interessamento a qualsiasi titolo nella controversia giudiziaria né, tanto meno, di aver corrisposto denaro per la mera attività di consultazione.

Osservazioni sull'esistenza di un mandato professionale.

Contatti tra i Rovelli e i coindagati Pacifico-Acampora-Previti potrebbero trovare ragione in un mandato professionale conferito dai primi ai secondi. In merito si osserva quanto segue.

In relazione alla vicenda IMI/SIR gli indagati PACIFICO, ACAMPORA e PREVITI non hanno mai avuto incarichi formali.

Tale circostanza è fuori discussione con riguardo allo specifico mandato ad lites, che, se esistente, deve risultare dalla procura alle liti.

È certo, invece, che i legali a cui era stato affidato mandato per la controversia giudiziaria erano i prof. Michele GIORGIANNI e Mario ARE, affiancati in talune circostanze da altri professionisti quali il prof. MEZZANOTTE (cfr. verbali di assunzione di informazioni rese dai proff. ARE e GIORGIANNI).

Al riguardo, in particolare, possono utilizzarsi i verbali di assunzione di informazioni resi dal prof. Mario ARE il 28 ottobre 1996 e il 13 settembre 1996. In quest'ultimo si legge:

pagina 3:

« Devo categoricamente escludere che altri si siano occupati della vicenda in sede giudiziale ».

pagina 4:

« Domanda: L'ing. ROVELLI le ha mai parlato degli avvocati ACAMPORA, PACIFICO e PREVITI in relazione alla vicenda IMI/SIR? »

Risposta: Non me ne ha mai parlato.

Domanda: Dopo la morte dell'ing. ROVELLI del dicembre 1991, dalla vedova o dai figli dell'ing. ha mai saputo che della causa si erano occupati ACAMPORA, PREVITI e PACIFICO? »

Risposta: Lo escludo nella maniera più categorica. Ho appreso dai giornali il coinvolgimento di questi avvocati ».

Si vedano altresì le dichiarazioni rese dal prof. Michele GIORGIANNI in data 16 giugno 1996 innanzi alla A.G. di Milano:

pagina 2:

« Per quello che mi consta escludo nella maniera più assoluta che in tutte le fasi della lunga controversia IMI/SIR gli avvocati PACIFICO, ACAMPORA, PREVITI, si siano occupati della controversia.

Domanda: È mai capitato su richiesta prima dell'Ing. Nino ROVELLI e poi da parte degli eredi che lei abbia mai mandato delle memorie o comunque documentazione riguardante la controversia agli avvocati PREVITI, ACAMPORA, PACIFICO?

Risposta: Mai.

Domanda: È a conoscenza che Felice ROVELLI o la madre o gli altri eredi ROVELLI abbiano contattato gli avvocati ACAMPORA, PREVITI, PACIFICO per la questione IMI-SIR?

Risposta: Mai ».

Infine, l'esclusione di ogni rapporto di tipo professionale tra gli indagati, risulta anche dalle dichiarazioni rese dalla signora BATTISTELLA:

[interrogatorio 8 maggio 1996 - pagina 4]

« Domanda: L'avv. PACIFICO, per quel che le risulta, si è mai occupato degli affari legali della sua famiglia?

Risposta: No, per quel che ne so io il PACIFICO aveva nei confronti di mio marito quel credito di cui ho parlato, ma non aveva altri rapporti ».

Ed inoltre, in relazione alla fattura 1/94 del 9 marzo 1994 di 242 milioni di lire — emessa da PACIFICO per prestazioni professionali inerenti la vicenda IMI/SIR, la signora ha precisato:

« In ogni caso io confermo di aver dato al PACIFICO la somma corrispondente a questa fattura, ma escludo categoricamente, per quanto a mia conoscenza, che le prestazioni indicate nella fattura siano state effettuate da PACIFICO » (pag. 4).

Anche Felice ROVELLI, nell'interrogatorio 14 settembre 1996, ha dichiarato che la famiglia non aveva conferito alcun mandato agli avvocati PACIFICO, ACAMPORA, PREVITI, per curarne gli interessi in Italia od all'estero (pag. 2), confermando, inoltre, di non aver mai affidato a PACIFICO alcun incarico, nemmeno stragiudiziale per una eventuale transazione con l'IMI (pag. 3) e che tali colloqui erano tutti posteriori alla quantificazione del credito fatta dal primo (pag. 3) e quindi ad esso relativi.

Va però affrontato il problema se gli avvocati PACIFICO-ACAMPORA-PREVITI abbiano ricevuto un mandato (che non deve risultare necessariamente da formale procura come accade per la difesa in giudizio) di seguire la vicenda IMI/SIR o comunque di curare gli interessi di parte Rovelli, senza una veste ufficiale visibile all'esterno.

Sul punto ACAMPORA ha affermato di aver svolto attività professionale per conto di Nino ROVELLI nel periodo settembre 1989 — dicembre 1990 legata alla vicenda IML/SIR e che di questa attività era informato anche il figlio Felice, tant'è che la inchiesta della « parcella »

sarebbe stata formulata direttamente dal professionista al cliente senza la « mediazione » di PACIFICO.

Per quanto riguarda PACIFICO, lo stesso ha asserito di aver svolto genericamente consulenze per conto di Nino ROVELLI, senza peraltro precisarne la natura, escludendo di essersi interessato della vicenda IMI/SIR. Affermazioni queste in aperto contrasto con il contenuto della fattura 1/94, e dai documenti sequestrati presso lo studio del professionista tra i quali figurano altresì appunti riservati predisposti dall'avvocato ARE e da questi consegnati a Nino ROVELLI (vds. sommarie inf. prof. avv. Mario ARE).

Gli eredi negano di essere a conoscenza di attività professionale nella causa IMI/SIR da parte dei tre citati ed anzi Battistella lo esclude.

La problematica dovrà essere ulteriormente affrontata. Attese le molteplici e contraddittorie versioni, l'unica giustificazione dei versamenti eseguiti, in concordanza con tutti gli elementi di fatto noti, è quella posta a fondamento della tesi accusatoria.

A conferma della tesi accusatoria, è di notevole significato che neppure il prof. Schlesinger che seguì la vicenda contrattuale con Nino Rovelli ha mai sentito nominare gli avvocati ACAMPORA-PREVITI-PACIFICO.

Esclude di aver mai sentito parlare di altri legali, oltre al prof. Are e al prof. Giorgianni anche il dottor Ruoppolo, presidente del Consorzio SIR dopo le dimissioni del prof. Schlesinger e ciò per tutto il periodo compreso tra il 1982 e le notizie di stampa sull'attuale indagine.

Il prof. Schlesinger:

D. Nelle sue vesti formali di Presidente del Consorzio e in quelle successive informali, ha mai avuto sentore di una partecipazione dell'avvocato PACIFICO, dell'avvocato ACAMPORA o dell'avvocato PREVITI, quali consulenti del Rovelli o comunque quali interessati alla vicenda?

R. Assolutamente mai. Sapevo che l'ing. Rovelli era assistito dai professori Are e Giorgianni che, se non sbaglio, mi hanno inviato anche formalmente degli atti di messa in mora rivolgendosi a me come persona fisica firmataria degli accordi con il Rovelli, ma mai ho avuto sentore che avessero qualche ruolo gli avvocati da Lei cittadini.

Il dott. Ruoppolo:

Domanda: Ha avuto rapporti con l'ing. Rovelli o con suoi legali?

Risposta. Ho visto personalmente così l'ing. Rovelli, come il suo avvocato prof. ARE nel corso del 1984 quando gli stessi mi prospettarono le conseguenze negative che stavano subendo per via delle fidejussioni personalmente rilasciate dal Rovelli a garanzia di debiti di società del gruppo SIR.

Domanda: Ha mai parlato o conosciuto altri legali dell'ing. Rovelli? In particolare ha mai conosciuto, quali legali del Rovelli, gli avvocati Acampora, Pacifico e Previti?

Risposta: L'unico altro legale dell'ing. Rovelli che ha avuto rapporti con me, e per altro in anni precedenti il 1984, è stato il prof. Michele GIORGIANNI. Non ho conosciuto altri legali, né ho mai sentito parlare di altri legali dell'ing. Rovelli nel periodo considerato, cioè dal 1982 al momento in cui sono state diffuse notizie stampa sull'indagine in corso. Tanto valga, ovviamente, anche per gli avvocati sopra citati.

Contatti tra indagati in relazione alle vicende processuali IMI/SIR.

Tenuto conto della natura dei rapporti tra gli indagati che non può essere ricondotta a frequentazioni di natura amicale o professionale ufficiale legata alla vicenda IMI/SIR, verranno rappresentati di seguito i contatti accertati tra i medesimi procedendo con lo stesso ordine prospettato dal Pubblico Ministero e mettendosi in evidenza i passaggi processuali fondamentali:

ricostruzione generale dei rapporti dal 1991 al 1995;

esame dettagliato del periodo gennaio marzo 1992;

esame dettagliato del periodo aprile luglio 1992.

Va tenuto conto che la ricostruzione dei rapporti, in un primo momento, poggia sugli appunti rinvenuti nelle agende di Pacifico e sul traffico telefonico intercorso con un'utenza cellulare rinvenuta nel corso delle indagini. Infatti, è stata individuata l'utenza cellulare n. 0337-27.75.19, intestato alla società LA FULVIA SPA in uso alla famiglia ROVELLI. Circa l'identificazione del soggetto che aveva la disponibilità di quest'ultimo cellulare è opportuno precisare che:

1) la società LA FULVIA SPA appartiene alla famiglia ROVELLI;

2) è stato accertato che l'utenza, nel periodo di tempo 21 gennaio 1992-03 novembre 1993, era utilizzata da Felice ROVELLI, così come confermato dallo stesso nel corso dell'interrogatorio del 14 settembre 1996.

Elemento di riscontro è costituito dai diversi « MSC » impiegati per le telecomunicazioni, prima e dopo il novembre 1993 (MSC = Mobile Switch Center: centro di commutazione automatico al quale si rivolge il telefono cellulare per poter effettuare la chiamata, indicato nei tabulati con la sigla della provincia ove è localizzato, nonché da un numero progressivo che lo identifica da tutti gli altri MSC posti nella stessa provincia. Consente di individuare il luogo ove si trova chi effettua la chiamata).

Nel periodo precedente al novembre 1993, allorquando venivano impiegati MSC siti in Roma « 006 », si è accertata + quasi sempre + la presenza di Felice ROVELLI presso l'Hotel Hassler di Piazza Trinità De Monti in Roma.

In data successiva al novembre 93 il cellulare « passava di mano 91, così come risulta dagli MSC impegnati e dai numeri chiamanti e chiamati; dovendosi concludere che, verosimilmente, l'apparato cellu-

lare sia stato utilizzato da dipendenti della società in ragione dell'attività svolta.

RICOSTRUZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DAL 1991 AL 1995

26 novembre 1990:

sentenza n. 4809 della Corte d'Appello di Roma che condanna l'IMI al pagamento di 528 miliardi a favore, dei ROVELLI.

30 dicembre 1990:

decesso dell'ing. Nino Rovelli.

3 gennaio 1991:

L'IMI notifica alla difesa ROVELLI il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4809/90.

22 gennaio 1991:

Viene depositato il ricorso IMI avverso sentenza n.4809/90.

8 marzo 1991:

L'avv. ARE, legale dei Rovelli, si fa rilasciare copia dell'intero fascicolo IMI, compresa la copertina del fascicolo da cui risulta la dicitura relativa alla mancanza di procura speciale *ad litem*.

Contatti tra gli indagati

16 gennaio 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO è annotato:

« ORE 11,05 ROVELLI RICHIAMA TRA MEZZ'ORA »;

« ORE 11,30 ROVELLI »;

« ORE 12,15 ROVELLI »;

21 gennaio 1992

Ore 22,23: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio.

22 gennaio 1992

Ore 08,54: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama SQUILLANTE Renato.

24 gennaio 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:

« ORE 17.30 FELICE (x 1 ORA È IN UFFICIO) ».

25 gennaio 1992

Ore 18,19: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio.

28 gennaio 1992

Ore 14,31: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio;

Ore 17,01: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama SQUILLANTE Renato;

Ore 17,34: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama SQUILLANTE Renato.

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:

« ORE 17,35 FELICE ».

29 gennaio 1992

all'udienza, la difesa ROVELLI solleva eccezione di improcedibilità del ricorso IMI per mancato deposito della procura speciale.

Ore 08,50: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama ACAMPORA Giovanni;

Ore 21,10: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama ACAMPORA Giovanni;

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato:

« ORDINE CAUSE E PRESUMIBILE ORARIO CAUSA FELICE ».

30 gennaio 1992

La Corte di Cassazione solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale in merito all'articolo 369 n. 3 c.p.c.

ARCUTI presenta querela contro ignoti per la scomparsa della procura speciale IMI.

Ore 18,39: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama SQUILLANTE Renato.

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:

« ORE 17,35 ROVELLI RICHIAMARE AL TELEFONINO ».

31 gennaio 1992

Ore 08,26: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio.

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:

« ORE 11,15 ROVELLI-RICHIAMARE AL TELEFONINO È URGENTE ».

Denuncia Arcuti e ordinanza Cassazione.

5 febbraio 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: « ORE 17,35 SEGRETERIA FELICE 00141 (omissis) ».

7 febbraio 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: ORE 17,15 ROVELLI (N. YORK) (omissis) ».

10 febbraio 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: « ORE 10-10 FELICE ».

11 febbraio 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta: « ORE 11,40 FELICE 0337-723535 »;

Ore 19,51: l'utenza mobile 0337/723535 intestata a Mario ARE Mario in uso a Felice ROVELLI viene chiamato SQUILLANTE Renato.

12 febbraio 1992

La Corte di Cassazione deposita l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ore 18,54: l'utenza 0337/(...) intestata a Mario ARE Mario in uso a ROVELLI viene chiamato SQUILLANTE Renato.

17 febbraio 1992

Ore 12,30: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama ACAMPORA Giovanni

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:

« ORE 16,45 ROVELLI O QUI 0337/277519 OPPURE ALL'HASSLER ».

18 febbraio 1992

Ore 14,35: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama SQUILLANTE Renato.

24 aprile 1992

Il PM chiede al GIP l'archiviazione per essere ignoti gli autori della soppressione della procura speciale IMI.

Contatti diversi in pendenza della richiesta di archiviazione al GIP

7 marzo 1992

Ore 12,46: l'utenza mobile 0337/ (omissis), PREVETI Cesare, chiama SQUILLANTE Renato.

26 marzo 1992

Ore 15,26: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama SQUIL-LANTE Renato;

Ore 17,55: l'utenza (omissis), PREVITI Cesare, chiama SQUIL-LANTE Renato.

28 aprile 1992

Ore 13,12: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio;

Ore 13,25: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio;

Ore 15,05: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio.

1° maggio 1992

Ore 08,35: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama SQUIL-LANTE Renato;

Ore 09,49: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama SQUIL-LANTE Renato.

9 giugno 1992

Ore 17,46: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama SQUIL-LANTE Renato.

10 giugno 1992

Ore 17,46: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama SQUIL-LANTE Renato.

29 giugno 1992

Ore 19,05: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama PACIFICO Attilio.

13 luglio 1992

Il GIP dispone l'archiviazione per infondatezza della notizia criminis.

Vicenda Corte Costituzionale

23 settembre 1992

Ore 17,09: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama SQUIL-LANTE Renato.

23 ottobre 1992

Sull'agenda sequestrata PACIFICO risulta annotato:

« 16,20 ROVELLI (RICHIAMARE AL SUO STUDIO 001 212 (omissis) ».

10 novembre 1992

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità proposta.

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:

« 17,10 ROVELLI DA RICHIAMARE ALL'UFFICIO DI LUGANO ».

16 novembre 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:

« X LA SIG.RA ROVELLI: L'AVV. È A CASA DALLE 21,00 IN POI ».

24 novembre 1992

La Corte Costituzionale deposita la sentenza del 10 novembre 1992.

25 novembre 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: « 17,05 ROVELLI ».

26 novembre 1992

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: « FAX ROVELLI (omissis) ».

Udienza di rinvio per improcedibilità ricorso.

15 marzo 1993

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: « 17,55 ROVELLI ».

19 marzo 1993

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta:

17,55 ROVELLI (URGENTE BISOGNO DI PARLARE).

22 marzo 1993

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: « 11,20 ROVELLI ».

Sull'agenda sequestrata a PACIFICO risulta annotato: « 18,10 ROVELLI ».

Ore 19,30: l'utenza 0337-277519 in uso a ROVELLI Felice chiama Studio Avv. PREVITI C.

Ore 19,52: l'utenza in uso a ROVELLI Felice chiama studio Avv. PREVITI C.